

Istruzioni relative a procedure concernenti l'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2):

- *Esenzione dall'obbligo di realizzare la procedura di contingency*
- *Esenzioni dall'adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti "corporate"*
 - *Segnalazione di problemi con le interfacce dedicate*

1. Esenzione dall'obbligo di realizzare la procedura di *contingency*

Il Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) per quanto riguarda le norme tecniche per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione (nel seguito RTS), prevede che tutti i prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online (Account Servicing Payment Service Providers o ASPSP) predispongano un'interfaccia di accesso per consentire a terze parti (Third Party Providers o TPP)¹ di svolgere la propria attività. Tale obbligo è volto a garantire un canale sicuro di autenticazione e comunicazione tra l'ASPSP e il TPP e può essere alternativamente soddisfatto attraverso:

- a) la realizzazione ex novo di un'interfaccia online dedicata all'accesso dei TPP;
- b) l'adattamento di interfacce già disponibili ai clienti per accedere direttamente ai propri conti di pagamento online.

In caso di adozione dell'interfaccia dedicata (opzione sub a), gli RTS impongono all'ASPSP di assicurare ai TPP l'accesso ai conti anche attraverso un meccanismo alternativo (cd. soluzione di fall-back, cfr. art. 33, par.4), da utilizzare in caso di indisponibilità o di prestazioni inadeguate dell'interfaccia dedicata. Ai sensi dell'art. 33, par. 6 degli RTS, la Banca d'Italia può esentare gli ASPSP dall'obbligo di realizzare questa interfaccia di fall-back se sono soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo².

La Banca d'Italia ha adottato un termine per la conclusione del procedimento amministrativo su istanza di parte per l'esenzione dalla soluzione di fall-back pari a 45 giorni, inferiore a quello ordinariamente previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modifiche³. Ai sensi dell'Art. 33 (6) degli RTS e degli Orientamenti dell'EBA, la Banca d'Italia trasmette all'EBA la propria valutazione per ciascuna istanza presentata. L'EBA ha un mese di tempo per fornire le proprie osservazioni; durante tale periodo il procedimento è sospeso.

¹ I TPP sono gli intermediari che prestano servizi di disposizione degli ordini di pagamento (Payment Initiation Services Providers o PISP), gli intermediari che offrono servizi di informazione sui conti (Account Information System Providers o AISP), i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta (Card- Based Payment Instrument Issuers o CBPII).

² Le condizioni per l'esenzione specificate all'articolo 33, par. 6 dell'RTS sono dettagliate negli orientamenti dell'ABE, "Guidelines on the exemption from the contingency mechanism under the RTS on SCA and CSC", pubblicate il 4 dicembre 2018, recepiti nelle disposizioni di vigilanza applicabili alle banche, agli istituti di pagamento e di moneta elettronica.

³ L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza.

Gli RTS stabiliscono in linea generale che almeno sei mesi prima della data di messa in esercizio delle interfacce dedicate siano rese disponibili le specifiche tecniche delle interfacce (articolo 30.3) e sia offerta ai TPP la possibilità di svolgere test sulle interfacce in ambienti diversi da quelli in esercizio (articolo 30.5)⁴, che le interfacce infine siano ampiamente utilizzate in esercizio dai TPP per almeno 3 mesi prima di poter richiedere l'esenzione dalla fall-back (articolo 33.6.c).

Per gli intermediari di nuova costituzione che offrono conti di pagamento accessibili on line, le interfacce dedicate potranno essere rese disponibili a fini di test dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione; tali interfacce andranno rese disponibili in esercizio dopo il rilascio dell'autorizzazione, contestualmente all'avvio dell'operatività. Analogamente, gli intermediari che decidono di rendere accessibili on line i propri conti di pagamento in un momento successivo all'avvio dell'operatività dovranno contestualmente rendere le interfacce dedicate disponibili all'utilizzo.

Occorrerà avanzare una nuova richiesta di esenzione anche in caso di modifiche sostanziali al disegno architetturale dell'interfaccia (è il caso ad esempio di intermediari che aderiscono ad una soluzione di sistema diversa da quella adottata inizialmente).

Al fine di agevolare l'esame della documentazione, è stata predisposta la modulistica disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia, che consente di armonizzare e rappresentare in forma sintetica le informazioni richieste e che andrà inviata in più fasi (cfr. infra Domande di esenzione dalla soluzione di *fall-back*).

Secondo quanto previsto dalla Circ. n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 e dalle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti, gli intermediari che intendono ricorrere a soluzioni di soggetti terzi per l'accesso ai conti sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva.

Domande di esenzione dalla soluzione di fall-back

Le domande di esenzione dalla realizzazione della soluzione di *fall-back* andranno inviate secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- 1) Parte 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERFACCIA DEDICATA (cfr. "QUESTIONARIO FALLBACK – PARTE 1.pdf", disponibile sulla Internet della Banca d'Italia): vanno forniti i dettagli, previsti dagli orientamenti dell'ABE, relativi alle soluzioni adottate. Il modulo compilato va inoltrato non appena le informazioni in esso richieste siano disponibili e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui è stato reso disponibile l'ambiente di test alle terze parti;
- 2) Parte 2 – INFORMAZIONI SUI TEST E SUGLI STRESS TEST (cfr. "QUESTIONARIO FALLBACK – PARTE 2.pdf", disponibile sulla Internet della Banca d'Italia): vanno fornite evidenze circa il risultato degli stress test e dei test di funzionalità previsti dall'articolo 30(5) dell'RTS; va inoltre confermato l'avvio in esercizio dell'interfaccia dedicata. Il modulo va inviato non oltre 30 giorni dopo l'avvio in esercizio dell'interfaccia dedicata;
- 3) Parte 3 - UTILIZZO DELLE INTERFACCE DEDICATE (cfr. "QUESTIONARIO FALLBACK – PARTE 3.pdf", disponibile sulla Internet della Banca d'Italia): vanno inviate le evidenze conclusive circa il requisito, previsto dagli orientamenti ABE (par.7), di ampio utilizzo delle interfacce dedicate. Tale documentazione va inoltrata non appena soddisfatti i requisiti relativi all'"ampio utilizzo" e

⁴ Per gli intermediari che si avvalgono di soluzioni "di sistema", oppure di soluzioni già presenti sul mercato per le quali almeno un PSP abbia ricevuto l'esenzione, nel calcolo dei 6 mesi si terrà anche conto dei test già svolti e della circostanza che le specifiche tecniche sono già state pubblicate a cura dei providers.

comunque non oltre 100 giorni dall'avvio in esercizio dell'interfaccia. Tale ultimo invio di documentazione, che include anche eventuali aggiornamenti riguardanti aspetti trattati nei moduli precedenti, costituisce l'atto formale di presentazione dell'istanza di esenzione.

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante⁵, vanno presentate dalle capogruppo di gruppi bancari (per conto proprio e di tutti i prestatori di servizi di pagamento appartenenti al gruppo aventi sede in Italia), dalle banche individuali non appartenenti a gruppi, dalle succursali di banche extracomunitarie, dagli Istituti di Pagamento e dagli IMEL non appartenenti a gruppi bancari. Gli intermediari italiani inclusi nella vigilanza consolidata di una banca o società di partecipazione finanziaria (mista) con casa madre nell'UE nonché le capogruppo di gruppi bancari che abbiano filiazioni in altri Stati membri dell'UE specificano nella prima parte dell'istanza se analoga richiesta è stata o sarà presentata per la stessa interfaccia dedicata ad altre autorità, indicandone il nome.

Le istanze, nonché i moduli preliminari, andranno inviate via PEC alla casella RIV@pec.bancaditalia.it e recheranno nell'oggetto il codice abi dell'intermediario, la dizione "esenzione dalla soluzione di fallback" e la parte della modulistica in esse contenuta (parte 1,2,3)⁶. La Banca d'Italia prenderà in considerazione, oltre alle informazioni prodotte, le informazioni rese disponibili dalle piattaforme multi-operatore, laddove applicabili, e ogni altro dato a propria disposizione; essa si riserva inoltre di richiedere qualsiasi chiarimento o informazione necessari alla finalizzazione dell'istanza.

2. Esenzioni dall'adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti "corporate"

In base all'articolo 17 dell'RTS, ai PSP è consentito di non adottare l'autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication o SCA) per servizi di pagamento rivolti esclusivamente a clientela corporate, se tali servizi di pagamento utilizzano processi o protocolli dedicati che garantiscono i livelli di sicurezza previsti dalla direttiva PSD2.

Al riguardo, sulla base di un approccio condiviso a livello europeo, si fa presente che per poter usufruire di tale esenzione è necessario che gli operatori rispettino tre criteri di carattere generale: i) sia assicurato il monitoraggio delle transazioni; ii) i canali di comunicazione sicura siano conformi ai requisiti previsti in materia di crittografia, riservatezza e integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dei clienti; iii) siano applicati meccanismi di autenticazione sicura.

Le soluzioni adottate dovranno essere accuratamente descritte utilizzando il modulo reso disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia (cfr. "Esenzione dall'autenticazione forte del cliente per i pagamenti corporate.pdf"); tale modulo andrà allegato al documento di valutazione del rischio operativo e di sicurezza, che dovrà essere inviato annualmente alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dagli Orientamenti ABE.

Il suddetto modulo va compilato dalle capogruppo di gruppi bancari (per conto proprio e di tutti i prestatori di servizi di pagamento appartenenti al gruppo aventi sede in Italia), dalle banche individuali non appartenenti a gruppi, dalle succursali di banche extracomunitarie, dagli Istituti di Pagamento e dagli IMEL non appartenenti a gruppi bancari.

⁵ È necessario che tutti i moduli preliminari richiesti ai fini dell'istanza siano accompagnati da una lettera d'accompagnamento firmata dal legale rappresentante.

⁶ Esempio di oggetto della email: "99999 - esenzione dalla soluzione di fallback – parte 1".

3. Segnalazione di problemi con le interfacce dedicate

L'art. 33(3) degli RTS prevede che i PSP (TPP o ASPSP) segnalino tempestivamente all'autorità competente eventuali problemi con le interfacce dedicate.

A tale scopo i PSP compilano il modulo disponibile sulla Internet della Banca d'Italia (denominato "Segnalazione di problemi con le interfacce dedicate.pdf") e lo inviano alla casella PEC RIV@pec.bancaditalia.it, riportando nell'oggetto il nome del PSP e la dicitura "Segnalazione di problemi con le interfacce dedicate".

* * *

Eventuali richieste di chiarimento in merito a tutto quanto precede potranno essere inviate alla casella mail VIG_ PSD2@bancaditalia.it.